

231.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti del Governo (Proroga del termine per l'espressione del parere)	8971	Missioni vavevoli nella seduta del 17 luglio 1997	8969
Atti di controllo e di indirizzo	8971	Progetto di legge S. 717-808-954 (approvato in un testo unificato dal Senato) n. 3479:	
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	8971	(Articolo 2)	8891
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	8970	(Emendamento all'articolo 2)	8892
Disegni di legge:		(Articolo 3)	8892
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	8969	(Emendamento all'articolo 3)	8893
(Trasmissione dal Senato)	8969	(Articolo 4)	8893
Disegno di legge n. 2941 (Ordine del giorno di non passaggio agli articoli)	8909	(Emendamenti all'articolo 4)	8893
Ministero del tesoro (Trasmissione di un documento)	8970	(Articolo 5)	8894
		(Emendamenti all'articolo 5)	8894
		(Articolo 6)	8894
		(Articolo 7)	8894
		(Emendamenti all'articolo 7)	8895
		(Articolo 8)	8895
		(Emendamenti all'articolo 8)	8896
		(Articolo 9)	8896
		(Articolo 10)	8897
		(Emendamento all'articolo 10)	8897

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

	PAG.		PAG.
(Articolo 11)	8897	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8969
(Emendamenti all'articolo 11)	8898		
(Articolo 12)	8898	Proposte di legge S. 964 (approvata dalla II Commissione permanente del Senato)	
(Articolo 13)	8899	n. 3647:	
(Emendamenti all'articolo 13)	8899	(Articolo 1)	8913
(Articolo 14)	8899	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 1)	8914
(Emendamenti all'articolo 14)	8900		
(Articolo 15)	8901	Relazione sulla riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia (Aprovazione in Commissione)	8970
(Articolo 16)	8902		
(Ordini del giorno)	8902	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	8971
Proposte di legge:			
(Annunzio)	8969		

PROGETTI DI LEGGE: S. 717-808-954 D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTINO ED ALTRI, RUSSO ED ALTRI, DEL GOVERNO: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE: NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (3479); BONITO ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, DI RECLUTAMENTO E DI IMPIEGO DEI VICE PRETORI ONORARI (1211); PARRELLI ED ALTRI: NORME PER L'ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI MAGISTRATI ONORARI (1606)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Requisiti per la nomina
e titoli di preferenza).*

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
- d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;
- g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
- h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono

avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

2. 10.

Grimaldi.

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Procedimento per la nomina).

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di

grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere le parole da: integrato ai sensi sino alla fine del comma.

3. 1.

Grimaldi.

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Durata dell'ufficio).

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

4. 1.

Manzione.

Al comma 5, sostituire le parole: ad altro tribunale con le seguenti: ad altro ufficio giudiziario.

4. 2.

Gambato, Borghezio, Signorini,
Oreste Rossi.

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

Al comma 2, sopprimere le parole da: salvo che il circondario sino alla fine del comma

*5. 5.

Grimaldi.

Al comma 2 sopprimere le parole da: salvo che il circondario sino alla fine del comma

*5. 1.

Manziona.

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 6.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca).

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei

requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: il presidente del tribunale, aggiungere le seguenti: , anche su segnalazione del pretore dirigente.,

7. 2.

Manzione.

Al comma 2, dopo le parole: il proprio incarico, aggiungere le seguenti: con espresso riferimento ai programmi contemplati nell'articolo 10 della presente legge, ed ai piani di rendimento previsti.,

7. 1.

Manzione.

Al comma 3, dopo le parole: Il Consiglio giudiziario integrato, aggiungere le se-

guenti: entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del tribunale.

7. 3.

Manzione.

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

8. 15.

Gambato, Borghezio, Signorini,
Rossi Oreste.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

8. 8.

Gambato, Borghezio, Signorini,
Rossi Oreste.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni.

8. 1.

Manziona.

Al comma 2, sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 400.000.

8. 13.

Gambato, Borghezio, Signorini,
Rossi Oreste.

Al comma 2, sostituire le parole: lire 250.000, con le seguenti: lire 150.000.

8. 2.

Manziona.

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta,

entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

ART. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti).

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di corte di appello.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ufficio spoglio, in caso di preture con notevolissimo arretrato, predisporrà, su espressa indicazione del pretore dirigente, che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, analogo programma volto alla definizione entro cinque anni dei procedimenti pendenti.

10. 1.

Manzione.

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti).

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: Presso i tribunali, *con le seguenti:* Presso le preture, i tribunali e le corti di appello.

11. 3.

Gambato, Borghezio, Signorini, Rossi Oreste.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoga sezione stralcio viene costituita presso le preture, alle dirette dipendenze del pretore dirigente.

11. 1.

Manziona.

Al comma 3, dopo le parole: criteri obiettivi, *aggiungere le seguenti:* predeterminati e facilmente controllabili.

11. 2.

Manziona.

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Norme applicabili).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'arti-

colo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

*(Tentativo di conciliazione.
Esenzione fiscale).*

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: Il giudice istruttore, aggiungere le seguenti: su istanza di almeno una delle parti.

13. 1.

Manzione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, sostituire le parole cinquanta milioni con le seguenti: cento milioni.

13. 2.

Manzione.

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari).

1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stral-

cio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito

ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenza previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: profilo professionale di operatore amministrativo.

14. 25.

Matacena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV per il solo profilo professionale di dattilografo e V del settore delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del settore uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della

legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito con la legge 15 novembre 1993, n. 458.

14. 26.

Matacena.

Al comma 2 sopprimere le parole: rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo.

14. 4.

Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli, Casetti.

Al comma 2, dopo le parole: operatore amministrativo, *aggiungere le seguenti:* stenodattilografo, addetto alla registrazione dati, addetto ai personal computer.

14. 2.

Manzione.

Al comma 3, dopo la parola: occorre, *aggiungere le seguenti:* essere iscritti nelle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge ed.

14. 3.

Manzione.

Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il *con le seguenti:* nella qualifica funzionale per la.

***14. 29.**

Matacena.

Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il, *con le seguenti:* nella qualifica funzionale per la.

***14. 5.**

Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli Casetti.

Al comma 3, sostituire le parole: nel profilo professionale per il, *con le seguenti:* nella qualifica professionale per la.

14. 1.

Manzione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché essere iscritti alle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 6.

Bonito, Folena, Carboni, Olivieri, Parrelli, Siniscalchi, Saraceni, Serafini, Capitelli Casetti.

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno

1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 3479 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la grave crisi della giustizia civile ne ha determinato di fatto la paralisi e ha reso indispensabile l'immediata adozione di misure straordinarie, che, liberando i ruoli dei processi civili dal grave carico del contenzioso pendente, realizzino un'efficace e sollecita risposta dello Stato alla domanda di giustizia dei cittadini;

ritenuto che l'urgenza di un intervento legislativo, atto a superare un insostenibile ritardo, rende necessaria l'approvazione definitiva del testo trasmesso dal Senato, dal momento che una modifica dello stesso differirebbe ulteriormente i tempi di attuazione degli strumenti individuati e che lo stesso rappresenta un primo incisivo intervento per avviare a soluzione il problema;

considerato che tale orientamento verrebbe favorito dal rafforzamento, con provvedimenti successivi, di alcuni profili della legge, per consentirne la migliore operatività;

preso atto che il Governo ha già dichiarato il suo impegno ad intervenire tempestivamente per adeguare il provvedimento legislativo anche sulla base di verifiche fattuali della sua applicazione,

impegna il Governo:

a provvedere sin dalla prossima legge finanziaria e normativa collegata a disporre congrui stanziamenti che consentano di:

rideterminare in aumento il numero dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio, tenuto conto delle verifiche che saranno effettuate nel corso dell'attuazione del provvedimento e delle conseguenti necessità che si prospetteranno;

rideterminare in aumento l'indennità e i compensi da corrispondere ai giudici onorari aggregati, in modo che essa risulti adeguata alle funzioni svolte ed assicurarsi il rapido reperimento di altri giudici aggregati;

elevare il tetto dell'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione di cui all'articolo 13, comma 6, anche prevedendo ulteriori forme di agevolazioni che possano incoraggiare il buon esito del tentativo di conciliazione;

abolire l'uso della carta bollata per tutti i processi civili davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche non ordinaria,

conseguentemente razionalizzando, in via sostitutiva, la tassa di iscrizione a ruolo delle singole cause in relazione al loro valore, da determinarsi secondo la domanda e secondo scaglioni di previsione di spesa;

prevedere una adeguata riserva, per la partecipazione ai concorsi per soli titoli per la copertura di tutti i posti vacanti nella IV e V qualifica funzionale, per coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici giudiziari, indipendentemente dal profilo professionale precedentemente ricoperto;

prevedere che nella VIII qualifica funzionale dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, inclusi i 987 posti del profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1993, si provveda anche mediante concorsi per soli titoli, riservati al personale in servizio in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire e con una congrua anzianità nella medesima, e che le categorie dei titoli valutabili siano anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio, titoli di merito, mansioni superiori eventualmente svolte, ovvero che la sistemazione delle differenti qualifiche avvenga per aree omogenee;

a prevedere l'estensione delle incompatibilità previste per i giudici onorari al rapporto di coniugio;

a rivedere i requisiti di accesso determinati per gli avvocati, temperando il titolo preferenziale relativo all'esercizio progresso di funzioni giudiziarie anche onorarie;

a prevedere che nelle fattispecie di cui all'articolo 13, comma 5, il giudice istruttore possa disporre, se opportuno, l'integrazione dei mezzi di prova prima della decisione della causa.

9/3479/1

Bonito, Carotti, Marino, Marotta, Cento, Li Calzi, Pisapia, Lumia, Giacalone.

La Camera,

premessi che i dati sulla giustizia civile denunciano un ulteriore aggravamento dei già intollerabili tempi di trattazione delle controversie, al punto che l'Italia si trova al primo posto in Europa nella violazione del "giusto processo", a causa dei tempi biblici della nostra giustizia, ed è costretta a subire la pleora di condanne al risarcimento di danni da parte della Corte di giustizia per la sua incapacità di fornire in tempi ragionevoli un servizio pubblico che dovrebbe essere a disposizione dei cittadini;

considerato che il numero di giudici onorari destinati al settore della giustizia civile previsto dal testo del Governo è assolutamente insufficiente a smaltire l'arretrato di cause civili in tempi ragionevoli;

ritenuto che non è affatto giustificata la progressiva diminuzione dello stanziamento triennale per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'assurda previsione che il costo complessivo dell'intervento straordinario dovrebbe diminuire con il progressivo smaltimento dell'arretrato;

preso atto che il Governo ha già dichiarato il suo impegno ad intervenire tempestivamente per adeguare un provvedimento legislativo che non affronta in modo risolutivo i problemi dell'arretrato della giustizia civile;

impegna il Governo

a provvedere sin dai prossimi disegni di legge finanziaria e collegato a:

1) aumentare di almeno 1000 unità il numero dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni-stralcio, tenendo conto delle verifiche che dovranno essere fatte nel corso dell'attuazione del provvedimento circa il ruolo delle cause nei singoli uffici giudiziari;

2) reperire serie ed adeguate risorse finanziarie per elevare il numero dei giudici togati e, quindi, dimezzare i tempi

di definizione delle cause arretrate senza dover gravare sui cittadini che già erogano allo Stato rilevanti tributi per bolli, diritti, tasse;

3) prevedere, a titolo di agevolazione fiscale, un innalzamento del tetto di esenzione dall'imposta di registro dovuta sui verbali di conciliazione di cui all'articolo 13, comma 6, del testo, individuando ulteriori riduzioni per incoraggiare le parti alle conciliazioni dei processi;

4) abolire l'uso della carta bollata per tutti i processi civili davanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche se non ordinaria, razionalizzando, pure in via sostitutiva, la tassa di iscrizione a ruolo delle singole cause, tenendo conto del loro valore, determinabile dalla domanda e secondo scaglioni di previsione di spesa.

9/3479/2 (Nuova formulazione)

Gambato.

La Camera,

premesso che nell'ambito delle proposte e del disegno di legge sulle sezioni stralcio, relative alla definizione del contenzioso civile pendente, deve trovare adeguata considerazione l'esigenza di assicurare assistenza e supporto ai magistrati addetti alle dette sezioni, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, nonché quella di valorizzare il lavoro svolto finora da coloro che da più anni appartengono alle qualifiche funzionali inferiori alla VIII;

rilevato che il Governo, nel corso della discussione svolta sul punto presso la II Commissione giustizia, ha mostrato di condividere tale esigenza;

ritenuto che i requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, quanto alla posizione degli avvocati, includono, fra gli altri, la titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli

2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e che tale riferimento parrebbe escludere dalla possibilità di nomina gli avvocati che non godono di tale trattamento pensionistico, e, in particolare, coloro che esercitano la professione al servizio degli enti pubblici, iscritti nei relativi albi speciali, in quanto dotati di differente trattamento pensionistico;

impegna il Governo:

a prevedere che, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, inclusi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1993, si provveda anche mediante distinti concorsi per soli titoli, riservati al personale in servizio in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire e con una congrua anzianità nella medesima, e che le categorie dei titoli valutabili siano anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio, titoli di merito, mansioni superiori eventualmente svolte, ovvero che la sistemazione delle differenti qualifiche avvenga per aree omogenee;

a prevedere che per gli avvocati il riferimento, tra i requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, alla titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, non venga inteso nella concreta applicazione in senso esclusivo ed escludente di altri avvocati che godono comunque di trattamento pensionistico, pur se disciplinato in modo differente, sempre che abbiano svolto concreta attività processuale giudiziaria.

9/3479/3

Mantovano, Cennamo.

La Camera,

premesso che:

le amministrazioni devono istituire il principio del posto vacante (riserva) nell'ufficio di appartenenza per i vincitori e gli idonei di concorsi che già facciano parte dell'amministrazione, tanto da poter dare messaggio di continuità a difesa dei dipendenti;

in passato è accaduto che i vincitori e gli idonei di concorso abbiano dovuto rinunciare alla sede designata perché troppo distante dalla sede di appartenenza;

ciò ha determinato, di fatto, il blocco delle carriere di dipendenti che già prestano servizio presso l'amministrazione di grazia e giustizia;

impegna il Governo

affinché, alla copertura dei posti vacanti alla data del 28 febbraio 1997, ivi compresi quelli recati in aumento, di cui all'articolo 14, comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si provveda con i dipendenti che già prestano servizio presso l'amministrazione di grazia e giustizia, in relazione all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, i quali devono, su domanda dell'interessato, essere assegnati negli uffici stralcio del proprio circondario ove prestano servizio, nelle qualifiche V e VI, ossia, rispettivamente, operatore amministrativo ed assistente giudiziario.

9/3479/4

Tarditi.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALLE OPERE REALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE
POSTERREMOTO E PROROGA DELLA GESTIONE (2941)***

PAGINA BIANCA

ORDINE DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 2941 concernente la "Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione", rappresenta l'ennesimo provvedimento relativo alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'Irpinia e di Napoli del 1981 e rappresenta, soprattutto, un ulteriore rifinanziamento di 450 miliardi che si aggiunge all'ingente spesa che lo Stato ha sostenuto al fine predetto

in questi ultimi 15 anni e che ha superato complessivamente la soglia di 70 mila miliardi;

il modo con cui il citato disegno di legge affronta la definizione delle controversie pendenti è assai discutibile sotto il profilo giuridico e per tale motivo potrebbe non risolvere definitivamente il contenzioso in essere, a sua volta generato dalla cattiva qualità della legislazione relativa alla ricostruzione postterremoto e dalla sua discutibile gestione amministrativa,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

(n. 1).

Russo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTE DI LEGGE: S. 964 — SENATORI CIRAMI ED ALTRI: MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (3647); ARMOSINO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 513 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE (1863); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 513 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE (1870)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 1.**

(Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. — *(Letture delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).* —

1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 65 del codice di procedura penale, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi:

"4. L'imputato per il medesimo fatto o le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento, nel caso in cui abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.

5. Ai fini del comma precedente, all'imputato per il medesimo fatto o alle persone indicate nell'articolo 210 si applicano le disposizioni relative all'esame testimoniale. "

01. 446.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, ai giudizi di appello e ai giudizi di rinvio a

seguito dell'annullamento disposto dalla Cassazione per i quali sia stato già disposto il decreto di citazione.

01. 357.

Altea.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. "La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione per i quali sia stato già predisposto il decreto di citazione."

01. 440.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. "La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. "

01. 441.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. "La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli

d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

01. 442.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione).

01. 267.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sentenze stupefacenti).

01. 120.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195".

01. 401.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).

01. 32.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo primo del libro secondo (Delitti contro la personalità internazionale dello Stato) del codice penale.

01. 291.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo secondo del libro secondo (Delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale.

01. 215.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo primo del libro secondo (Delitti contro la personalità interna dello Stato) del codice penale."

01. 445.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo quarto del titolo secondo del libro secondo (Delitti contro gli Stati esteri e i loro rappresentanti) del codice penale.

01. 296.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.

01. 56.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo quarto del libro secondo (Delitti contro la religione di Stato) del codice penale.

01. 108.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo quarto del libro secondo (Delitti contro la pietà dei defunti) del codice penale.

01. 353.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.

01. 444.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.

01. 112.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.

01. 114.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo terzo del titolo settimo del libro secondo (Falsità in atti) del codice penale.

01. 259.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo ottavo del libro secondo (Delitti contro l'economia pubblica) del codice penale.

01. 326.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la vita) del codice penale.

01. 331.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.”.

01. 400.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.

01. 134.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.

01. 443.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo tredicesimo del libro secondo (Delitti contro il patrimonio) del codice penale.

01. 259.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 57, 57-bis (Reati commessi a mezzo stampa) (Reati commessi a mezzo stampa) del codice penale.

01. 65.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 58 (Stampa clandestina) del codice penale.

01. 430.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.

01. 415.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 241 del codice penale.

01. 77.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 242 del codice penale.

01. 66.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 243 del codice penale.

01. 149.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 244 del codice penale.

01. 350.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 245 del codice penale.

01. 78.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 246 del codice penale.

01. 79.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 247 del codice penale.

01. 67.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 248 del codice penale.

01. 150.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 249 del codice penale.

01. 185.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 250 del codice penale.

01. 80.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 251 del codice penale.

01. 68.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 252 del codice penale.

01. 151.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 253 del codice penale.

01. 286.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 255 del codice penale.

01. 81.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 256 del codice penale.

01. 69.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 258 e 259 (Spionaggio) del codice penale.

01. 82.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 258 del codice penale.

***01. 152.**

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 259 del codice penale.

01. 287.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 260 del codice penale.

01. 70.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 261 del codice penale.

01. 153.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 262 del codice penale.

01. 288.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 263 del codice penale.

01. 83.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 264 del codice penale.

01. 43.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 265 del codice penale.

01. 154.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 266 del codice penale.

01. 289.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 267 del codice penale.

01. 84.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 269 del codice penale.

01. 44.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.

01. 416.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di

cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva) e 270-bis (Associazione con finalità di terrorismo) del codice penale.

01. 155.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 271 del codice penale.

01. 432.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 272 del codice penale.

01. 45.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 27 del codice penale.

01. 431.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 276 del codice penale.

01. 408.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 276 del codice penale.

01. 156.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 277 e 278 (Offese al Capo dello Stato) del codice penale.

01. 87.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 279 del codice penale.

01. 38.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 280 del codice penale.

01. 157.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 283 del codice penale.

01. 292.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 284 del codice penale.

01. 88.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 285 del codice penale.

01. 226.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 286 del codice penale.

*** 01. 158.**

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 287 del codice penale.

01. 293.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 288 del codice penale.

01. 89.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 289 del codice penale.

01. 40.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 289-bis del codice penale.

*** 01. 159.**

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 290 del codice penale.

01. 294.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 291 del codice penale.

01. 90.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 292 del codice penale.

01. 33.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 294 del codice penale.

01. 160.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 295 del codice penale.

01. 295.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 296 del codice penale.

01. 91.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 297 del codice penale.

01. 34.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 298 del codice penale.

01. 161.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 299 del codice penale.

01. 351.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 303 del codice penale.

01. 92.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 304 del codice penale.

01. 35.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 305 del codice penale.

01. 36.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 306 del codice penale.

01. 93.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 307 del codice penale.

01. 163.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 314 del codice penale.

01. 297.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale.

01. 94.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 317 del codice penale.

01. 37.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 319 del codice penale.

01. 298.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 320 del codice penale.

01. 95.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 322 del codice penale.

01. 59.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 326 del codice penale.

01. 299.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 327 del codice penale.

01. 96.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 328 del codice penale.

01. 60.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 331 del codice penale.

01. 166.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 332 del codice penale.

01. 435.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 333 del codice penale.

01. 300.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 336 del codice penale.

01. 61.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

01. 167.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 338 del codice penale.

01. 301.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 340 del codice penale.

01. 98.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 341 del codice penale.

01. 62.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 342 del codice penale.

01. 168.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 343 del codice penale.

01. 352.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 344 del codice penale.

01. 99.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 345 del codice penale.

01. 53.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 346 del codice penale.

01. 169.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 347 del codice penale.

01. 302.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

01. 100.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 349 del codice penale.

01. 54.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 351 del codice penale.

01. 170.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 352 del codice penale.

01. 303.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 353 del codice penale.

01. 101.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 354 del codice penale.

01. 55.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 355 del codice penale.

01. 171.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 356 del codice penale.

01. 304.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 361 del codice penale.

01. 102.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 362 del codice penale.

01. 172.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 363 del codice penale.

01. 305.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 364 del codice penale.

01. 103.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

01. 57.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 369 del codice penale.

01. 173.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale.

01. 306.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 373 del codice penale.

01. 242.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 374 del codice penale.

01. 174.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 374-bis del codice penale.

01. 307.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 378 del codice penale.

01. 105.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 379 del codice penale.

01. 243.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 385 del codice penale.

01. 308.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 386 del codice penale.

01. 106.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 388 del codice penale.

01. 244.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 388-bis del codice penale.

01. 176.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale.

01. 309.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 389 del codice penale.

01. 107.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 390 del codice penale.

01. 245.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 391 del codice penale.

01. 177.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli da 391 a 401 (Sfida a duello) del codice penale.

01. 310.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 402 del codice penale.

01. 246.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 403 del codice penale.

01. 178.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 404 del codice penale.

01. 311.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 405 del codice penale.

01. 109.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 406 del codice penale.

01. 247.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 407 del codice penale.

01. 179.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 408 del codice penale.

01. 110.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 410 del codice penale.

01. 248.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 411 del codice penale.

01. 180.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 412 del codice penale.

01. 312.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 413 del codice penale.

01. 111.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 414 del codice penale.

01. 52.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 415 del codice penale.

01. 181.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

01. 313.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 416-bis del codice penale.

01. 147.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 418 del codice penale.

01. 113.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 419 del codice penale.

01. 16.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 420 del codice penale.

01. 182.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 421 del codice penale.

01. 314.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 422 del codice penale.

01. 17.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 423 del codice penale.

01. 183.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 424 del codice penale.

01. 315.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 426 del codice penale.

01. 115.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 428 del codice penale.

01. 184.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 429 del codice penale.

01. 316.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 430 del codice penale.

01. 116.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 431 del codice penale.

01. 19.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 432 del codice penale.

01. 185.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 433 del codice penale.

01. 317.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 434 del codice penale.

01. 117.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 435 del codice penale.

01. 20.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 436 del codice penale.

01. 186.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 437 del codice penale.

01. 318.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 438 del codice penale.

01. 118.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 439 del codice penale.

01. 21.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 440 del codice penale.

01. 187.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 441 del codice penale.

01. 319.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 442 del codice penale.

01. 119.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 443 del codice penale.

01. 22.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 444 del codice penale.

01. 188.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 445 del codice penale.

01. 320.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 453 del codice penale.

01. 257.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 454 del codice penale.

01. 189.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 455 del codice penale.

01. 321.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 459 del codice penale.

01. 121.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 460 del codice penale.

01. 258.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 461 del codice penale.

01. 190.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 462 del codice penale.

01. 322.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 464 del codice penale.

01. 122.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 467 del codice penale.

01. 348.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 468 del codice penale.

01. 191.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 469 del codice penale.

01. 323.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

01. 123.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 476 del codice penale.

01. 192.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 477 del codice penale.

01. 324.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 478 del codice penale.

01. 260.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 479 del codice penale.

01. 124.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 485 del codice penale.

01. 193.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 486 del codice penale.

01. 354.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 488 del codice penale.

01. 125.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 493 del codice penale.

01. 261.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 495 del codice penale.

01. 194.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 496 del codice penale.

01. 325.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 499 del codice penale.

01. 126.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 500 del codice penale.

01. 262.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 501 del codice penale.

01. 195.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 501-bis del codice penale.

01. 127.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 507 del codice penale.

01. 263.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 508 del codice penale.

01. 196.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 513 del codice penale.

01. 327.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale.

01. 128.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 514 del codice penale.

01. 264.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 515 del codice penale.

01. 347.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 519 del codice penale.

01. 328.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 520 del codice penale.

01. 129.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 521 del codice penale.

01. 266.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 527 del codice penale.

01. 197.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 528 del codice penale.

01. 329.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 530 del codice penale.

01. 130.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 556 del codice penale.

01. 198.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 564 del codice penale.

01. 330.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 572 del codice penale.

01. 131.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 573 del codice penale.

01. 349.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 578 del codice penale.

01. 268.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 579 del codice penale.

01. 200.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 580 del codice penale.

01. 332.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 582 del codice penale.

01. 132.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 591 del codice penale.

01. 269.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 595 del codice penale.

01. 201.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale.

01. 333.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 600 del codice penale.

01. 133.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 601 del codice penale.

01. 270.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 602 del codice penale.

01. 202.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 605 del codice penale.

01. 334.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 606 del codice penale.

01. 271.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 608 del codice penale.

01. 203.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 610 del codice penale.

01. 335.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 611 del codice penale.

01. 135.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 613 del codice penale.

01. 7.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 614 del codice penale.

01. 204.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 615 del codice penale.

01. 336.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale.

01. 136.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale.

01. 273.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale.

01. 205.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale.

01. 337.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 616 del codice penale.

01. 137.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617 del codice penale.

01. 274.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale.

01. 206.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale.

01. 338.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale.

01. 138.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale.

01. 275.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale.

01. 207.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 619 del codice penale.

01. 339.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 620 del codice penale.

01. 139.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 621 del codice penale.

01. 276.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 622 del codice penale.

01. 208.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 623 del codice penale.

01. 340.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 624 del codice penale.

01. 140.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 628 del codice penale.

01. 277.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 629 del codice penale.

01. 341.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 630 del codice penale.

01. 141.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 632 del codice penale.

01. 278.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 633 del codice penale.

01. 210.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 634 del codice penale.

01. 342.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 635 del codice penale.

01. 142.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale.

01. 279.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 639 del codice penale.

01. 211.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 640 del codice penale.

01. 343.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

01. 143.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale.

01. 11.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 641 del codice penale.

01. 212.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 642 del codice penale.

01. 344.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 643 del codice penale.

01. 144.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.

01. 148.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 645 del codice penale.

01. 14.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 646 del codice penale.

01. 213.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 648 (Ricettazione) del codice penale.

01. 76.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.

01. 283.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 695 del codice penale.

01. 345.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 697 del codice penale.

01. 15.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 727 del codice penale.

01. 145.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 734 del codice penale.

01. 346.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

" 3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari."

01. 402.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria

da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.”.

01. 403.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.”.

01. 404.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.”.

01. 405.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbiano già reso

dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso si applicano le disposizioni relative all'esame testimoniale”.

01. 406.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.”.

01. 407.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Sopprimerlo.

1. 1.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Nel dibattimento le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione di testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame il giudice informa coloro che sono indicati nel comma 1 che essi non possono esimersi dal rispondere ai sensi dell'articolo 64:

a) qualora siano persone che abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria relative a responsabilità degli imputati del dibattimento nel qual caso saranno esaminate in qualità di testimoni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 198;

b) qualora siano persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede ed abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alla responsabilità dell'imputato.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503".

ART. 2.

1. L'articolo 208 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nel dibattimento, l'imputato è esaminato se ne fa richiesta o qualora vi consenta o, qualora abbia reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, sul contenuto delle dichiarazioni medesime.

2. La parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati e se ne fanno richiesta o vi consentano".

ART. 3.

1. L'articolo 513 codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

513 (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). — 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, sentite le parti, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

2. Dopo l'articolo 513 codice di procedura penale inserire il seguente:

513-bis (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato, concernenti la responsabilità altrui*).

"1. Se le dichiarazioni indicate nell'articolo 513 riguardano fatti concernenti la responsabilità di altri, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace o assente, ovvero l'esame a domicilio o a distanza o la rogatoria internazionale.

3. Se non è possibile ottenere la presenza dell'imputato o se egli rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice, sentite le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni, dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, quando l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, anche per interposta persona, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, in seguito alle quali si avvalga della facoltà di non rispondere".

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1. 2.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“ART. 513. — (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). — 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni indicate nel comma 1 riguardano fatti concernenti la responsabilità di altri, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace o assente, ovvero l'esame a domicilio o a distanza o la rogatoria internazionale.

3. Se non è possibile ottenere la presenza dell'imputato o se egli rifiuta di sottoporsi all'esame, le dichiarazioni non possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altro imputato, salvo si tratti di dichiarazioni rese al giudice nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare.

4. La disposizione prevista dal comma 3 non si applica se l'impossibilità di ottenere la presenza dell'imputato è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, anche per interposta persona, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, in seguito alle quali rifiuti di sottoporsi all'esame.

ART. 513-bis. — (*Lettura delle dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso*). — 1. Se le dichiarazioni previste dall'articolo 513, comma 1, sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante, ovvero l'esame a domicilio o a distanza o la rogatoria internazionale.

2. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, o se egli si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice, sentite le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese al giudice nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare, ovvero anche delle altre dichiarazioni, quando l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, anche per interposta persona, offerta o promessa di denaro o di altre utilità, in seguito alle quali si avvalga della facoltà di non rispondere”.

1. 3.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. — Al comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo le parole: “al pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “o agli organi delegati ai sensi dell'articolo 370”.

1. 4.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. — Al comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo le parole: “al pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero”.

1. 5.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

Conseguentemente al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: Se le dichiarazioni sono state rese con le seguenti: Per le dichiarazioni rese.

1. 6.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: 1. Il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

1. 7.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: in accordo col pubblico ministero.

1. 8.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: contumace o.

1. 9.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: o assente.

1. 10.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame.

1. 11.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: , a richiesta di parte..

*1. 12.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: , a richiesta di parte..

*1. 108.

Borghезio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole: a richiesta di parte con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

1. 13.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole: a richiesta di parte con le seguenti: dopo aver consultato le parti.

1. 14.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole: a richiesta con le seguenti: su istanza.

1. 15.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero *con le seguenti:* delle sue dichiarazioni rese al pubblico ministero.

1. 16.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1. 17.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: o al giudice nel corso delle indagini preliminari.

1. 18.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o nell'udienza preliminare

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che non siano state assunte nell'udienza preliminare.

1. 19.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: o nell'udienza preliminare.

1. 20.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: o nell'udienza preliminare *con le seguenti:* salvo che siano state assunte nell'udienza preliminare

1. 132.

Altea.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso.*

1. 21.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* Tali dichiarazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti in contraddittorio.

Conseguentemente, al capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: soltanto con l'accordo delle parti *con le seguenti:* che possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti in contraddittorio.

1. 131.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* Tali dichiarazioni possono essere valutate come prova solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi assunti in contraddittorio.

1. 22.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* ma tali dichiarazioni possono essere usate ove non suffragate da altri elementi di prova non desunti da altre dichiarazioni.

1. 23.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* ma tali dichiarazioni non possono essere usate se non confermate da altre convergenti dichiarazioni.

1. 24.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al capoverso 1, sostituire le parole da: ma tali dichiarazioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* ma tali dichiarazioni possono essere usate ove non suffragate da altri elementi di prova.

1. 25.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso *con le seguenti:* non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati del medesimo reato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, ove non suffragate da altri concordati elementi di prova.

1. 26.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso *con le seguenti:* non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati del medesimo reato o di reato connesso.

1. 27.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso *con le seguenti:* senza il consenso del Pubblico ministero.

1. 28.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso *con le seguenti:* con le seguenti: senza l'accordo tra il giudice ed il Pubblico ministero.

1. 29.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso *con le seguenti:* con le seguenti: senza l'accordo senza l'accordo tra il giudice delle indagini preliminari ed il pubblico ministero.

1. 30.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: utilizzate con le seguenti: inserite nel fascicolo delle prove.

1. 31.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: nei confronti di altri senza il loro consenso con le seguenti: se non su richiesta del pubblico ministero.

1. 32.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: senza il loro consenso con le seguenti: senza il consenso del pubblico ministero.

1. 33.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: senza il loro consenso con le seguenti: senza l'accordo tra le parti.

1. 34.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a meno che non siano confermate da altri elementi, sui quali il giudice dispone in base al suo apprezzamento.

1. 35.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a meno che non siano confermate da altri elementi di prova.

1. 36.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.

1. 37.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che non siano state assunte in contraddittorio.

1. 38.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).

1. 39.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i procedimenti relativi al reato di illecito

finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195.

1. 40.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 380.

1. 41.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.

1. 42.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice penale.

1. 43.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano per i

procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

1. 44.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: se non è possibile ottenere la presenza o procedere all'esame dell'imputato si applica la disposizioni dell'articolo 512.

1. 45.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Sono ammissibili come prova, nei confronti di coimputati regolarmente citati per l'udienza preliminare, le dichiarazioni rese dall'imputato che si è sottoposto all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 421.

1. 46.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.

1. 47.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole da: se non è possibile fino a dei modi suddetti *con le seguenti:* se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210.

1. 48.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: , a richiesta di parte.

1. 49.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: , a richiesta di parte con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

1. 50.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: , a richiesta di parte con le seguenti: in base al proprio apprezzamento.

1. 51.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: , a richiesta di parte con le seguenti: con propria ordinanza.

1. 52.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo i casi.

1. 53.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'accompagnamento coattivo del dichiarante o.

1. 54.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: o l'esame a domicilio aggiungere le seguenti: o, ove possibile, la partecipazione a distanza.

1. 55.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 56.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante o se egli rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice, sentite le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, quando l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che l'imputato è stato sottoposto a minaccia, anche per interposta persona, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, in seguito alle quali si avvalga della facoltà di non rispondere.

1. 107.

Borghesio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: presenza con la seguente: partecipazione.

1. 57.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti.

1. 58.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

***1. 59.**

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

***1. 105.**

Olivieri, Cambursano.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni con le seguenti: qualora l'impossibilità dipenda da motivi indipendenti dalla volontà dello stesso.

1. 60.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il terzo periodo.

1. 61.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese soltanto con l'accordo delle parti, salva al disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le suddette dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392.

1. 104.

Olivieri, Cambursano

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, le dichiarazioni da lui precedentemente rese non possono essere utilizzate nel dibattito

1. 62.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali.

1. 63.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole: soltanto con l'accordo delle parti.

1. 64.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: soltanto con l'accordo delle parti *con le seguenti:* che possono essere valutate come prova solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti in contraddittorio.

1. 65.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: soltanto con l'accordo delle parti *con le seguenti:* ma queste possono essere utilizzate solo nei confronti degli imputati che abbiamo partecipato all'udienza preliminare.

1. 66.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: soltanto con l'accordo delle parti *con le seguenti:* a richiesta di parte.

1. 67.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: soltanto con l'accordo delle parti *con le seguenti:* su richiesta del pubblico ministero.

1. 68.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere la parola: soltanto.

1. 69.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le suddette dichiarazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermate solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminari.

1. 106.

Olivieri, Cambursano

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 70.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 257, 261 e 263 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 71.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 72.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 280, 283 e 284 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 73.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 285 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 74.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo

286 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 75.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 305 e 306 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 76.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 314, del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 110.

Borghesio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 77.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo, 316-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 111.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo, 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 112.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 318 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 113.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 319 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 114.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 320 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 115.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 322 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 116.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 323 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 117.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 326 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 118.

Borghezio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 328 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 119.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

***1. 79.**

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

***1. 109**

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 419 e 422 del codice penale ed egli si

avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 80.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 609-*quater* e 609-*quinqies* del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 81.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 609-*octies* del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 82.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 630 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 84.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 640 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 85.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 640 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 120.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 121.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 640-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 122.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 641 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 123.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 644 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 124.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 646 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 125.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 648 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 127.

Borghezio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 648-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 128.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell' articolo 648-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 129.

Borghesio, Gambato, Signorini,
Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 86.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 257, 261 e 263 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 87.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 88.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 89.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 90.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 630 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 91.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi degli articoli 640 e 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

1. 92.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, articolo 609-octies ed egli

si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 83.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nei confronti del dichiaranti si sia proceduto ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.

1. 93.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per la modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, affinché non ripeta le proprie dichiarazioni.

1. 94.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per la modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, in base all'ap-

prezzamento del giudice, risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

1. 95.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 392.

1. 96.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il coimputato di medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dei benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili.

1. 97.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il giudice, in base al proprio convincimento, ritiene che le persone indicate nei commi 1 e 2 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia promessa o offerta di denaro o altra utilità, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni.

1. 98.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

1. 99.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

1. 100.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare rimangono sospesi, entro il limite massimo di centottanta giorni, dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nel presente articolo fino alla udienza stabilita per il nuovo esame.

***1. 130.**

Borghesio, Gambato, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare rimangono sospesi, entro il limite massimo di centottanta giorni, dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nel presente articolo fino alla udienza stabilita per il nuovo esame.

*1. 133.

Altea.

Sopprimere il capoverso 3.

1. 101.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-bis. Alle persone indicate nell'articolo 210, che rifiutano di rispondere e che godano di speciali benefici, gli stessi vengono revocati

1. 102.

Cananzi, Petrella, Meloni, Giardiello, Cambursano, Cesetti, Olivieri, Russo Jervolino, Siniscalchi, Tuccilo, Cennamo.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-bis. Qualora il giudice, sulla base di elementi concreti valutati nel contraddittorio delle parti, ritenga che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza o minaccia dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali di cui al secondo comma

1. 103.

Olivieri, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-bis. Qualora il giudice, sulla base degli elementi concreti, valutati nel contraddittorio delle parti, ritiene che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia, promessa di denaro o altre utilità, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali di cui al comma 1. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere

1. 134.

Meloni, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-bis. Il corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare rimangono sospesi, entro il limite massimo di centottanta giorni

1. 133.

Altea.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-bis. 1 Nei soli casi previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 319, 319-ter, 320 e 322 del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal-

l'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 01.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis* Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-*bis*. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 02.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis* Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-*bis*. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera f) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 03.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis* Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-*bis*. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio

o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 04.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera *i)* dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 05.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera *l)* dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone,

a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 06.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalle lettere *l-bis)* ed *m)* dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 07.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis* Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

513-*bis*. 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, e 648-*ter* del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

1. 08.

Piscitello, Scozzari, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa, Veltri.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 luglio 1997.**

Andreatta, Bagliani, Bastianoni, Berlinguer, Bielli, Bindi, Bono, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cherchi, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Maggi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Moroni, Niedda, Pennacchi, Pinza, Piscitello, Prodi, Sales, Sedioli, Sinisi, Solaroli, Soriero, Taradash, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI LUCA e MAMMOLA: « Istituzione della Commissione permanente per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione concernenti le indagini tecniche sugli incidenti e sugli eventi di pericolo aeronautici » (4001);

SPINI: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana storica » (4003);

GIANCARLO GIORGETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Cassa di risparmio di Rieti » (4004);

MAZZOCCHIN e SBARBATI: « Estensione del contratto di lavoro degli enti di ricerca al personale dell'ENEA » (4005);

RUZZANTE: « Concessione di un contributo annuo dello Stato in favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra » (4006);

PECORARO SCANIO: « Abrogazione della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici » (4007);

CAVERI: « Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL » (4008);

RAVA ed altri: « Interventi per la promozione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura » (4009).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 luglio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1452. — « Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS » (approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (4002).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla IV Commissione (Difesa):

MARCO RIZZO ed altri: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (2446) *Parere delle Commissioni I, V e*

XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

alla V Commissione (Bilancio):

S. 2132. — « Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 » (approvato dal Senato) (3967) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

PIVETTI: « Norme per il sostegno del mercato edilizio, la riqualificazione dei centri urbani, l'agevolazione all'accesso alla casa per le nuove famiglie » (2595) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla X Commissione (Attività produttive):

S. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155. — Senatori CARPI e MICHELE DE LUCA; ATHOS DE LUCA; ATHOS DE LUCA; PONTONE ed altri; ASCIUTTI ed altri; LARIZZA ed altri; CIONI ed altri: « Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3987) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XII e XIV.*

Approvazione in Commissione.

Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 16 luglio 1997, ha presentato, ai sensi

degli articoli 143, comma 1, del regolamento della Camera e 50, comma 1, del regolamento del Senato, la relazione, approvata nella seduta del 15 luglio 1997 dalla Commissione medesima, sulla riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia (doc. XVI-bis, n. 1).

Questo documento è stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti — ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1996 (doc. XIV, n. 2), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 30 giugno 1997 — ha trasmesso le decisioni — pronunciate dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'udienza del 16 luglio 1997 — e le annesse relazioni sui rendiconti generali, relativi all'esercizio finanziario 1996, delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 8 luglio 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997 n. 94, copia del decreto ministeriale n. 153990 di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti V (Bilancio), VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera dell'8 luglio 1997, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto dell'8 maggio 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Valdo SPINI, nella sua qualità di ministro dell'ambiente *pro-tempore*.

Con lettera del 10 luglio 1997, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 14 maggio 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Altero MATTEOLI, nella sua qualità di ministro dell'ambiente *pro-tempore*.

Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto su atti del Governo.

Su richiesta della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle

norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sui seguenti atti:

schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente a fini fiscali e a fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (articolo 3, comma 19);

schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

